

## Regolamento di esecuzione dello Statuto

|  |   |
|--|---|
| 3. Società federate .....                          | 2 |
| 5. Organi della Federazione .....                  | 3 |
| 6. L'Assemblea .....                               | 3 |
| 8. Il Consiglio direttivo .....                    | 5 |
| 9. Il Collegio dei probiviri.....                  | 5 |
| 10. Il Collegio dei revisori dei conti .....       | 5 |
| 11. I Delegati federali.....                       | 5 |
| 12. Delegati regionali.....                        | 6 |
| 13. Rapporti internazionali.....                   | 7 |
| 14. Disposizioni economiche .....                  | 7 |
| 17. Attività su piattaforme digitali on line ..... | 7 |
| 18. Modifica dello statuto e dei regolamenti.....  | 8 |

### 3. Società federate

3.1. Per poter essere ammesse a far parte della Federazione le società devono presentare domanda al Consiglio direttivo (in seguito: C.D.) allegando i seguenti documenti:

- copia di atto costitutivo, da cui risulti la data di costituzione;
- statuto ed eventuale regolamento in vigore;
- composizione degli organi sociali;
- elenco nominativo dei soci aderenti, da cui risulti l'adesione di almeno dieci soci o, per le unioni, di almeno cinque componenti;
- indirizzo di posta elettronica per l'invio della corrispondenza federale.

3.2. La maggioranza assoluta degli organismi che compongono l'unione deve essere costituita da federate. Il presidente dell'unione deve essere socio di una federata.

3.3. Il C.D. vaglia la domanda, sentito il delegato regionale competente per territorio, e l'accetta in via provvisoria o la respinge, dandone comunicazione alla richiedente con parere motivato. Il nome della società accettata va pubblicato sul primo numero utile dell'organo ufficiale federale; se non vi sono opposizioni motivate da parte di altre federate entro 60 giorni dalla pubblicazione, l'accettazione diventa definitiva e deve essere perfezionata con il pagamento della quota d'adesione e della quota annuale. In caso di opposizione, il C.D. valuta nuovamente la domanda, accettandola o respingendola in via definitiva.

3.4. Entro il secondo semestre di ogni anno sociale il C.D. fissa sia la quota annuale valevole per l'anno o il triennio successivo sia la quota di adesione che consiste in un importo una tantum. La quota annuale comprende una parte fissa ed una parte proporzionale al numero di soci.

La parte fissa è divisa come segue:

- fascia A: Società sino a 25 soci;
- fascia B: Società da 26 a 50 soci;
- fascia C: Società da 51 a 100 soci;
- fascia D: Società oltre 100 soci;
- fascia E: Unioni.

La parte proporzionale consiste in un contributo fisso per ciascun socio della federata. Da questa seconda parte sono esenti le unioni.

3.5. La quota di adesione e quella annuale non variano se la federata ha sede all'estero.

3.6. Per le società di nuova adesione, accettate dal mese di agosto, la prima quota annuale è ridotta al 50%.

## 5. Organi della Federazione

5.1. Gli organi ufficiali della Federazione per la comunicazione verso le federate sono la rivista Qui Filatelia e i siti web <http://www.fsfi.it/>, <http://expo.fsfi.it/> e <https://www.filatelia.info/>.

5.2. Tutti i titolari di incarichi federali al termine del loro mandato sono tenuti a consegnare al Presidente gli archivi federali di competenza.

## 6. L'Assemblea

6.1. Nel caso in cui l'Assemblea ordinaria o straordinaria si tenga entro il 28 febbraio hanno diritto di partecipare tutte le società in regola con il versamento delle quote dell'esercizio sociale precedente.

6.2. Ogni federata partecipa all'Assemblea con un solo rappresentante, socio della medesima, oppure può delegare un'altra federata. La delega ad un'altra società deve essere rilasciata dal presidente della federata e deve essere nominativa.

6.3. All'assemblea possono partecipare, per il tempo limitato al punto dell'ordine del giorno di competenza:

- Persone che devono ricevere i riconoscimenti federali e loro accompagnatori in numero limitato;
- Invitati del C.D.

6.4. Le società hanno diritto ad un voto ogni 25 soci, o frazione superiore a 15, iscritti per l'anno solare in cui si svolge l'Assemblea, con il minimo di 1 voto e sino ad un massimo di 15 voti. Le unioni hanno diritto ad 1 voto.

6.5. Ogni società può ricevere deleghe da altre federate sino al raggiungimento di un numero di voti, inclusi i propri, pari a 15.

6.6. L'Assemblea si apre con la comunicazione del numero delle federate presenti e del numero dei voti esprimibili. Si prosegue con l'elezione del presidente e del segretario dell'Assemblea, che non possono essere scelti tra i candidati ad incarichi federali in quell'Assemblea, se elettiva.

6.7. Il presidente dell'Assemblea ha il compito di

- Gestire la discussione;
- Decidere in merito alla presentazione delle mozioni;
- Gestire l'ordine degli interventi, la frequenza di interventi dello stesso delegato sullo stesso punto;
- Interrompere, aggiornare o terminare la discussione;
- Interrompere o aggiornare la riunione;
- Mettere ai voti le mozioni e annunciare i risultati.

6.8. Il presidente dell'Assemblea stabilisce l'ordine degli interventi in base alla sequenza delle richieste. Nessuno può intervenire senza l'autorizzazione del presidente dell'Assemblea. La richiesta a intervenire deve riguardare il punto in discussione. Se un rappresentante di una federata non vi si attiene, il presidente dell'Assemblea deve segnalarglielo e in caso di recidività deve togliergli la parola.

6.9. Il tempo e la frequenza degli interventi su un punto può essere limitato con una mozione presentata durante l'assemblea, sulla quale possono intervenire al massimo i rappresentanti di due federate a favore e di due contro, prima che venga posta in votazione.

6.10. Per mozioni concernenti la procedura ogni intervento non può superare i cinque minuti. Se un rappresentante di una federata non rispetta questo limite il presidente dell'Assemblea può toglierli la parola. Durante il dibattito il presidente dell'Assemblea può annunciare i nomi degli iscritti a parlare e, con il consenso di almeno una federata, limitare la loro lista. Qualora un rappresentante di una federata, dopo il suo intervento, chieda di intervenire nuovamente per fatto personale, il presidente può concedergli la parola per un intervento breve.

6.11. Le mozioni debbono essere presentate da chi le ha proposte. In caso di assenza la mozione decade. Non sono ammesse deleghe.

6.12. Una mozione può essere emendata. Le mozioni non incluse nella documentazione inviata alle federate per l'assemblea e ogni modifica/emendamento debbono essere presentati per iscritto con la firma del proponente e devono essere letti prima di essere posti in votazione.

6.13. Oltre alle mozioni all'ordine del giorno l'Assemblea può discuterne altre di particolare importanza/urgenza, con il consenso del C.D. Sono da considerarsi urgenti/importanti unicamente quelle mozioni il cui contenuto richiede decisioni che sono necessarie e che non possono essere rinviate all'assemblea successiva, in quanto ogni ritardo potrebbe causare complicazioni o danni all'attività della Federazione.

6.14. Una mozione può essere ritirata in ogni momento prima della sua votazione. Comunque una mozione ritirata può essere ripresentata da un altro delegato.

6.15. Una mozione sulla competenza dell'Assemblea a deliberare in merito a un punto all'ordine del giorno deve essere votata prima della discussione di tale punto.

6.16. Un rappresentante di una federata può presentare una mozione su un punto all'ordine del giorno in qualsiasi momento. Il presidente dell'Assemblea decide immediatamente sulla stessa. Mozioni che non si riferiscono a un punto all'ordine del giorno in discussione non sono accettate. Se un rappresentante di una federata obietta a tale decisione, la sua protesta viene immediatamente messa ai voti. La decisione del presidente dell'Assemblea può essere rovesciata dal voto dell'Assemblea.

6.17. Le risoluzioni dell'Assemblea risultano approvate con la maggioranza dei voti delle federate presenti o rappresentate per delega, a meno che lo statuto richieda altre maggioranze. In caso di parità di voti la mozione si considera non approvata. Una mozione non approvata da un'assemblea non può essere ripresentata nell'assemblea successiva.

6.18. Una volta che il presidente dell'Assemblea ha aperto la votazione, la stessa non può essere interrotta.

6.19. Emendamenti che aggiungano, modifichino o eliminino una parte della mozione vanno votati prima della stessa, nell'ordine di presentazione. Al termine del voto l'Assemblea può decidere se esprimersi su ulteriori emendamenti. Se un emendamento è approvato dall'Assemblea, la stessa deve poi votare l'intera mozione. Il testo approvato dall'Assemblea deve essere consegnato al segretario per allegarlo al verbale.

6.20. Il seggio elettorale è composto dai membri del Collegio dei probiviri; in loro assenza, da delegati nominati dall'Assemblea. Le schede elettorali sono predisposte dal C.D. con i candidati elencati in

ordine alfabetico e l'indicazione delle federate proponenti e degli eventuali incarichi federali rivestiti dai candidati nel periodo in scadenza.

6.21. Se è indicato un numero di preferenze in eccesso, il voto è nullo relativamente al solo organo per cui si registra tale anomalia. Le schede in cui sia identificabile il votante sono nulle.

6.22. Il verbale dell'Assemblea deve essere inviato alle federate per opportuna conoscenza dei lavori assembleari entro 90 giorni dalla data di svolgimento. Lo stesso sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea successiva (art. 6.7 Statuto).

## 8. Il Consiglio direttivo

8.1. Il C.D. neoeletto entra nella pienezza dei suoi poteri entro 30 giorni dall'Assemblea elettiva. Entro il predetto termine il C.D. / il Presidente uscente consegna al Presidente neo eletto un rendiconto economico-finanziario infra-annuale, attivandosi tempestivamente al fine di concludere nel suddetto termine il passaggio delle consegne.

8.2 Il Presidente, nello scegliere i tre Consiglieri di sua nomina tiene presente, per quanto possibile, la necessità di compensare squilibri territoriali nella composizione del C.D. (art. 7.3 statuto)

8.3. Il Segretario nominato al di fuori del C.D. partecipa alle riunioni del medesimo C.D. senza diritto di voto (art. 7.3 statuto).

8.4. Il C.D. si riunisce su convocazione del Presidente, che comunque deve indire la riunione qualora richiesta da almeno quattro Consiglieri.

8.5. Le riunioni del C.D. e le delibere ivi approvate sono valide con la presenza di almeno 5 membri tra cui il Presidente o il Vicepresidente. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente.

8.6. Il Segretario redige i verbali delle riunioni, che restano a disposizione delle Federate presso la sede della Federazione e il cui riassunto viene pubblicato sull'organo della Federazione.

## 9. Il Collegio dei probiviri

9.1. Le riunioni del Collegio dei probiviri sono valide solo se sono presenti tutti i probiviri effettivi.

## 10. Il Collegio dei revisori dei conti

10.1. Le riunioni del Collegio dei revisori dei conti sono valide se sono presenti tutti i revisori effettivi.

## 11. I Delegati federali

11.1. I delegati internazionali partecipano alle riunioni delle Commissioni FIP e alle altre iniziative organizzate per il loro settore di competenza, portandovi le posizioni italiane ed acquisendo contributi da trasferire a livello nazionale. Svolgono opera di formazione e di propaganda per la partecipazione alle esposizioni internazionali.

11.2. I delegati internazionali contribuiscono inoltre a diffondere la conoscenza e la corretta interpretazione delle norme per la propria classe con articoli sugli organi federali. D'intesa con il delegato manifestazioni e giurie conducono seminari per giurati ed espositori. Favoriscono l'abilitazione di nuovi giurati e la partecipazione alle esposizioni nazionali.

11.3. Secondo necessità, i compiti di cui all'art. 11.2 possono essere affidati ad un delegato nazionale scelto dal C.D. d'intesa con il delegato internazionale e da lui coordinato.

11.4. Il delegato manifestazioni e giurie collabora con i delegati internazionali e nazionali, gestisce l'albo giurati e l'archivio partecipazioni della Federazione.

11.5. I delegati federali per le attività informatiche sono incaricati dello sviluppo e della gestione dei siti web federali e della comunicazione sui social media.

11.6. Il delegato per la filatelia nella scuola

- coordina a livello nazionale l'attività delle federate per la promozione e diffusione della filatelia nelle scuole di ogni ordine e grado;
- gestisce le richieste di materiale promozionale per tale attività;
- promuove la creazione di collezioni collettive da esporsi a manifestazioni federali o organizzate da federate, di concerto con il delegato manifestazioni e giurie e il delegato internazionale per la filatelia giovanile.

11.7. Tutti i delegati debbono presentare una breve relazione sulla propria attività ad ogni scadenza assembleare in tempo utile affinché il C.D. possa acquisire elementi per la relazione all'Assemblea (art. 6.6; 6.7 statuto). Le relazioni vengono comunicate alle federate in tempo utile per l'Assemblea (art. 6.7 statuto).

11.8. La carica di delegato di cui agli articoli precedenti è cumulabile con quella di membro del C.D.

11.9. Nel caso di dimissioni di un delegato il C.D. provvede alla nuova nomina nella prima riunione utile.

## 12. Delegati regionali

12.1. Le regioni filateliche attuali sono:

- Piemonte e Valle d'Aosta;
- Liguria;
- Lombardia;
- Trentino-Alto Adige;
- Veneto;
- Friuli-Venezia Giulia;
- Emilia-Romagna;
- Toscana;
- Umbria;
- Lazio;
- Marche;
- Abruzzo e Molise;
- Campania;
- Puglia e Basilicata;
- Calabria;
- Sicilia;
- Sardegna.

12.2. Il Delegato regionale

- rappresenta la Federazione in ogni evento a carattere regionale;
- promuove mostre, esposizioni ed altre attività;
- partecipa alle attività organizzate dalle Federate;
- informa il C.D. di ogni eventuale situazione particolare o criticità nella propria “regione”;
- intrattiene i rapporti con le strutture territoriali di Poste Italiane.

12.3. Il Delegato regionale viene eletto in apposita assemblea convocata dal Delegato regionale uscente; ogni Federata della regione ha un voto, indipendentemente dal numero dei soci. Il Delegato regionale eletto è nella pienezza delle sue attribuzioni in attesa della ratifica della sua elezione da parte del C.D.

12.4. Il Delegato regionale convoca almeno una volta all'anno le federate della propria regione filatelica e relaziona al C.D. sui temi trattati.

12.5. I 2/3 dei Delegati regionali possono chiedere al C.D. la convocazione dell'Assemblea straordinaria motivandone la richiesta (art. 6.8 statuto).

12.6. In caso di dimissioni od impedimento permanente del Delegato regionale, il C.D. nomina un Commissario straordinario che indice entro 60 giorni l'assemblea delle federate di quella regione filatelica.

### 13. Rapporti internazionali

13.1. Il C.D. stabilisce la delegazione federale ai congressi e ad altri eventi ufficiali della FIP e della FEPA, nomina i candidati agli incarichi elettivi previsti dai loro statuti e i rappresentanti italiani a loro iniziative particolari nonché in altri organismi internazionali con cui la Federazione ha stretto rapporti.

13.2. Il C.D. nomina i commissari nazionali per le esposizioni internazionali patrocinate dalla FIP o dalla FEPA e propone, ove richiesto, i giurati (effettivi e/o allievi) e gli esperti per le medesime.

13.3. Il C.D. presenta le candidature italiane ai riconoscimenti previsti dalla FIP e dalla FEPA.

### 14. Disposizioni economiche

14.1. I titolari di incarichi federali che intendano svolgere attività comportanti spese a carico della Federazione debbono chiedere l'autorizzazione al C.D. (art. 8.6 statuto).

14.2. Qualora la realizzazione di attività federali richieda conoscenze professionali specialistiche, come fornitori terzi possono essere considerati anche i titolari di incarichi federali.

14.3. Nel caso in cui il C.D. deliberi dei rimborsi spese (per spese di viaggio e/o di soggiorno) per i titolari di incarichi federali che svolgono attività di rappresentanza della Federazione, il loro importo deve essere preventivamente quantificato in via forfettaria o a piè di lista.

### 17. Attività su piattaforme digitali on line

17.1. La Federazione può organizzare esposizioni, seminari ed altre manifestazioni utilizzando piattaforme digitali on line. Può inoltre impiegarle per amplificare la visibilità di manifestazioni reali attraverso streaming e per caricare video su piattaforme web pubbliche, anche per scopi formativi.

17.2. Le federate che intendano caricare video di manifestazioni organizzate a livello federale debbono ottenere l'autorizzazione del C.D.

17.3. I delegati possono utilizzare le piattaforme digitali per le attività da loro organizzate previa comunicazione al C.D.

17.4. In caso di registrazione video l'organizzatore dovrà informare preventivamente i partecipanti all'evento.

## 18. Modifica dello statuto e dei regolamenti

18.1. Il testo integrale dello statuto e dei regolamenti approvati deve essere tempestivamente pubblicato sugli organi ufficiali della Federazione.